

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità «Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità», con sede in Roma alla Via Maia n. 10 (c.f. 96615240585) di seguito denominata "Garante", rappresentata dal Presidente, Avv. Maurizio Borgo, legale rappresentante p.t.

E

L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con sede in Roma al Largo Chigi n. 19 (C.F. 80188230587), di seguito denominato **UNAR**, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Mattia Peradotto.

.....

Visto che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo fra amministrazioni preveda una effettiva cooperazione fra i due enti, senza la previsione di alcun compenso né onere finanziario a carico delle parti contraenti;

Visto il regolamento europeo 2016/679 ed il D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici per le proprie finalità istituzionali;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;

Vista la legge 18 giugno 2009, n.69, che all'art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il d.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che istituisce l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità;

PREMESSO CHE

- la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

- il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 istituisce l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- il d. lgs. 9 luglio 2003, n. 215, in applicazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, che impone a ciascun Stato Membro di attivare un organismo appositamente dedicato a contrastare le forme di discriminazione, ha istituito l'UNAR l'ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità;

- ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al citato d. lgs. n. 215/2003, l'UNAR si articola nei seguenti servizi: servizio per la tutela della parità di trattamento: gestione di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute; servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 215/2003, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida;
- fra le attività di competenza dell'UNAR, quindi, rientrano il monitoraggio delle cause e dei fenomeni connessi ad ogni tipo di discriminazione, lo studio di possibili soluzioni, la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e l'assistenza concreta alle vittime;
- l'UNAR, al fine di rendere rapida ed efficace la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, ha attivo da diversi anni il Contact Center, consistente in un servizio gratuito e multilingue, rivolto a vittime o testimoni di discriminazione per raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su comportamenti o fatti discriminatori, fornire informazioni, orientamento e supporto per prevenirli o contrastarli;
- il Garante, ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. n. 20/2024, comma 1, lett. d), riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 67/2006, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Garante, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. lgs. n. 20/2024, nell'esercizio delle sue funzioni, si coordina anche con l'UNAR per lo scambio reciproco di segnalazioni relative ai fenomeni discriminatori nei confronti delle persone con disabilità ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge;
- il Garante deve stabilire, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
- il Garante, inoltre, all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera pareri motivati;
- il Garante, pertanto, nel corso dell'anno 2025, nella fase di avvio delle attività e dell'esercizio delle funzioni e prerogative assegnategli, ha la necessità di individuare modalità e tempistiche efficaci di gestione delle segnalazioni pervenute e di effettuare tutta l'attività istruttoria, avviata dall'acquisizione della segnalazione, procedendo, altresì, all'attività di raccolta, anche a fini statistici;

- a tal fine, il Garante intende avvalersi dell'esperienza pluriennale dell'UNAR e delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale, messe a disposizione dall'UNAR e dai suoi dipendenti e collaboratori;
- il Garante, inoltre, ha la necessità di fornire specifica formazione del personale in servizio in tema di attività antidiscriminatoria e di procedure relative alla gestione delle segnalazioni;
- l'UNAR riceve segnalazioni relative ad episodi di discriminazioni "multiple" ovvero di violazione di diritti di persone con disabilità ed ha quindi interesse a gestire le segnalazioni in questo ambito in collaborazione con il Garante, in applicazione del d. lgs. n. 20/2024;
- entrambe le parti esprimono il reciproco interesse alla stipula del presente Protocollo;
- l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dei sottoscrittori;
- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle parti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Oggetto e finalità**

1. Il Garante e l'UNAR, nel perseguimento dell'interesse pubblico e delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono forte rilevanza alla trattazione delle segnalazioni relative alla violazione di diritti delle persone con disabilità, al contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta, indiretta e di molestie in ragione della condizione di disabilità, anche attraverso la formulazione di proposte di "accomodamenti ragionevoli" e la promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione.

2. L'oggetto dell'accordo consiste nella predisposizione e realizzazione congiunta di una procedura "sperimentale" di gestione delle segnalazioni pervenute tramite molteplici canali sia al Garante che all'UNAR, come di seguito sintetizzata:

- il Garante, attraverso il proprio Ufficio, costituito ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 20/2024, inoltra all'UNAR, secondo una cadenza che le parti concorderanno, le segnalazioni ricevute ed acquisite al protocollo, unitamente ad un elenco sintetico delle stesse e ad una preliminare valutazione di pertinenza, che verrà aggiornato e condiviso tra gli uffici per la definizione del singolo caso;
- l'UNAR procede, per ciascuna segnalazione ricevuta, al caricamento dei dati, dei documenti e di ogni informazione utile nell'applicativo già in uso per la gestione delle proprie segnalazioni;
- l'UNAR, dopo aver effettuato l'esame preliminare delle segnalazioni, restituisce al Garante il report contenente la proposta di azione individuata, nell'ambito delle competenze e funzioni assegnate al Garante dal D. lgs. n. 20/2024, indicando, altresì, le segnalazioni aventi particolare urgenza, per i seguiti operativi affidati al Garante stesso;
- l'UNAR, a sua volta, inoltra al Garante le segnalazioni acquisite nell'esercizio dei propri compiti di cui al d. lgs. n. 215/2003, aventi ad oggetto la violazione dei diritti delle persone con disabilità per le valutazioni e le attività di competenza del Garante, in applicazione del D. Lgs. n. 20/2024;
- l'UNAR assicura al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante supporto in tema di attività antidiscriminatoria e di procedure relative alla gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto la violazione dei diritti delle persone con disabilità.

3. Le parti, atteso il carattere “sperimentale” dell’accordo, convengono di effettuare alla scadenza del termine stabilito dal presente accordo una verifica congiunta sui risultati della procedura.

4. Il presente atto è a carattere gratuito e non comporterà alcun onere di carattere finanziario a carico di nessuna delle due parti per lo svolgimento dei compiti individuati e per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Responsabili

1. Il Responsabile per il Garante dell’attività di cui al presente atto è la dott. ssa Cristina Caruso.

2. Il Responsabile per l’UNAR dell’attività di cui al presente atto è la dott.ssa Agnese Canevari.

Art. 3.

Durata

1. L’accordo avrà la durata di due mesi, prorogabili su accordo delle parti, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto.

Art. 4

Stipula

1. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Art. 5

Controversie e Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsivoglia controversia sarà competente il Foro di Roma e sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 6

Recesso

1. Le parti possono recedere dal presente atto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all’atto di sottoscrizione dell’accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 7

Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano al rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 con particolare riguardo a tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

2. Nell'ambito delle attività svolte dall' UNAR in base al presente accordo, lo stesso ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto dell'Autorità Garante quale Titolare del trattamento dati, e resta vincolato alle istruzioni fornite da quest'ultimo con separato atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì 16 aprile 2025

Per l'Autorità Garante

Per l'UNAR

Avv. Maurizio Borgo

Dott. Mattia Peradotto

FIRMATO DIGITALMENTE